

# La costituzione di imprese spin-off: la normativa nazionale, i regolamenti universitari, i possibili conflitti di interessi



**3° Corso Specialistico  
Netval 2006**


**“La gestione dei brevetti e la nascita  
delle imprese spin-off nelle Università e  
negli Enti di ricerca”**

**SIAF-Scuola Superiore S. Anna,  
Volterra**

**14-15 settembre 2006**

Avv. Antonio Bax  
Università degli Studi di Lecce

Direzione Amministrativa  
E-mail: [antonio.bax@ateneo.unile.it](mailto:antonio.bax@ateneo.unile.it)



# OBIETTIVI



- n Normativa nazionale: D. Lgs. n. 297/1999, D.M. 593/2000
- n Statuti, R.A.F.C.
- n Regolamenti universitari
- n Questioni affrontate dai Regolamenti
- n In particolare, conflitti di interesse

# NORMATIVA NAZIONALE



D. Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999

“Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”

**Nuovo sistema di sostegno nazionale alla ricerca industriale**

# NORMATIVA NAZIONALE

D. Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999

- n** Possibilità di ottenere agevolazioni al capitale di rischio per la creazione di imprese, anche partecipate dall'Università
- n** Il ricercatore proponente è impegnato in prima persona nella chiara individuazione ed elaborazione di uno specifico progetto d'impresa, per poter accedere al finanziamento pubblico

# NORMATIVA NAZIONALE

D. Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999

Art. 2, comma 1, lettera e1)

Sono soggetti ammissibili agli interventi "le società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca... con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti: professori o ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca...**sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire.**

# NORMATIVA NAZIONALE

D. Lgs. n. 297 del 27 luglio 1999

- n Art. 3 – Attività finanziabili
- n Art. 4 – Strumenti di intervento (contributi a fondo perduto, credito agevolato, ecc.)
- n Art. 5 - Fondo agevolazioni per la ricerca
- n Art. 6 - Modalità di attuazione (D.M. 593/2000)
- n Art. 9 - Norme transitorie e finali

# NORMATIVA NAZIONALE

D. M. 8 agosto 2000, n. 593

“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297”

- n Determina (art. 1) forme, criteri e modalità procedurali dell'intervento del MURST a sostegno delle attività indicate all'art. 3 del D. Lgs. 297/1999.
- n Dalla sua entrata in vigore (17 febbraio 2001) elimina dall'ordinamento tutte le precedenti normative in materia (L. 46/82, L. 488/92, L. 346/88), riunendo in un unico testo regolamentare il complessivo pacchetto agevolativo diretto alle imprese che investono in R&D

# NORMATIVA NAZIONALE

D. M. 8 agosto 2000, n. 593

“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297”

- n Art. 2 – Ambito operativo: il sostegno ministeriale riguarda le attività di ricerca industriale, eventualmente estese a non preponderanti attività di sviluppo precompetitivo
- n Art. 3 – Modalità procedurali (valutative, negoziali, automatiche)
- n Art. 4 – FAR: tutti gli interventi previsti dal DM graveranno su un unico fondo. La gestione del FAR e delle domande di finanziamento non viene più svolta in via esclusiva dall'IMI ma direttamente dal Ministero, mentre per le attività di istruttoria economico-finanziaria delle domande il MURST individua 10 raggruppamenti bancari



# NORMATIVA NAZIONALE

D. M. 8 agosto 2000, n. 593

“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297”

n Art. 5 – Soggetti ammissibili agli interventi e procedure:

**opportunità di presentare progetti in modo congiunto tra soggetti industriali e strutture del mondo pubblico della ricerca (Università e Enti pubblici di ricerca)**

# NORMATIVA NAZIONALE

D. M. 8 agosto 2000, n. 593

“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297”

Art. 11

**n Specifica ulteriormente i soggetti che possono presentare al MIUR le domande di agevolazione per progetti finalizzati alla realizzazione delle attività di ricerca industriale.**

Professori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca, ENEA, ASI, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca, anche congiuntamente ad uno o più dei seguenti soggetti:

Università, Enti di ricerca, ENEA, ASI, società di assicurazione, banche, intermediari finanziari, fondi mobiliari chiusi, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, nonché uno o più soggetti indicati all'articolo 5, lettere a), b), c), d), e), f).

# NORMATIVA NAZIONALE



D. M. 8 agosto 2000, n. 593

“Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 297”

Art. 11

- n Al comma 5 ribadisce che “i soggetti...sono ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i relativi **regolamenti universitari** o degli enti di appartenenza ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale nonché le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire”

# NORMATIVA NAZIONALE

Con il D. Lgs. 297/1999 ed il D.M. 593/2000

“il sistema universitario si fa carico di un’ulteriore funzione direttamente collegata al mondo produttivo e gli stessi Atenei divengono protagonisti del rinnovamento imprenditoriale”.  
Infatti, “l’innovazione tecnologica può trarre grande beneficio dalla ricerca universitaria che può divenire il principale volano per sviluppare nuovi prodotti e ‘aggredire’ nuovi mercati”  
(Angelo Mari, in *Organizzazione e funzionamento delle Università*, Milano, 2005, p. 86)

# NOTA CRUI 19/9/2002

- n Evidenzia l'importanza del D.M. 593/2000, ed in particolare dell'art. 11, sollecitando le università ad "approvare quanto prima i regolamenti in modo da non limitare la possibilità di accesso a questo nuovo strumento finanziario di sostegno alla ricerca"

# Statuti

In molti Statuti delle Università sono state inserite disposizioni che consentono lo sviluppo di attività imprenditoriali e la costituzione di imprese originate da attività di ricerca

# Statuti

## Università di Padova

n Art. 49, 2° comma:

L'Università è legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e compatibile con la salvaguardia del proprio prestigio, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato compatibilmente con la legislazione vigente, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali sia in Italia che all'estero. Eventuali dividendi o utili spettanti all'Ateneo vanno destinati a finalità istituzionali.

# Statuti

## Università di Padova

n Art. 49 bis:

La partecipazione di cui al comma 2 dell'art. 49 è deliberata dal CdA, su parere conforme del SA.

La partecipazione dell'Università deve, comunque, adeguarsi ai seguenti presupposti:

- a) Conformità agli obiettivi universitari dell'attività svolta, riconosciuta dalla commissione permanente di cui al comma precedente;
- b) Disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative richieste;
- c) Destinazione della quota degli eventuali utili da attribuire all'Ateneo per finalità istituzionali, didattiche e scientifiche;
- d) Espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
- e) Limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;
- f) La quota parte delle risorse annualmente disponibili in conto capitale deve essere contenuta nei limiti predeterminati dal CdA;
- g) La quota di partecipazione nelle singole società non può superare il 50%.



# Statuti

## Scuola Superiore Sant'Anna

### n Art. 11:

La Scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese di ricerca e di imprese ad alto contenuto scientifico-tecnologico e innovativo, sorte per iniziativa di docenti, ricercatori ed allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca della scuola od anche di collaboratori esterni, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attività di ricerca condotte al proprio interno.

La Scuola, tramite uno specifico regolamento, e in attuazione della normativa vigente, provvede a definire i campi ed i modi con cui realizzare la migliore compatibilità e finalizzazione delle suddette iniziative ai suoi fini istituzionali, anche con l'eventuale sua diretta partecipazione al capitale delle nuove società che si andranno a costituire.

# Statuti

## Università della Calabria

### n Art. 1.6:

L'Università della Calabria può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Le modalità di partecipazione dell'Università sono definite da un apposito Regolamento e, fatta eccezione per gli spin-off dell'Università della Calabria e per gli spin-off accademici, entrambi disciplinati da apposito Regolamento, devono conformarsi ai seguenti principi:

- a) Attestazione del livello universitario dell'attività svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da docenti universitari, di cui almeno uno di altro Ateneo italiano o straniero, la cui specifica competenza nelle attività svolte sia congiuntamente riconosciuta dall'ateneo e dall'organismo partecipato;
- b) Disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste;
- c) Destinazione a finalità istituzionali della Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
- d) Espresa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;
- e) Limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, nella quota di partecipazione.

# R.A.F.C.

Alcune Università inseriscono  
specifiche disposizioni anche nei  
Regolamenti "generali", come il  
Regolamento di Amministrazione,  
Finanza e Contabilità

# R.A.F.C.

## SISSA – Trieste

Art. 61: Il CdA della Scuola, sentito il Senato, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività di didattica e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può deliberare l'istituzione o la partecipazione a consorzi, a società di capitale o ad altre forme associative di diritto privato nel rispetto della legislazione vigente.

La delibera di cui al comma precedente deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

- n disponibilità delle risorse finanziarie e/o organizzative;
- n espressa previsione di clausole a salvaguardia della scuola in occasione di eventuali aumenti di capitale sociale;
- n limitazione del concorso della Scuola alla quota di partecipazione nel caso di ripiano di eventuali perdite.

# Regolamenti Universitari

Politecnica delle Marche (2003);  
Bari (2004);  
Politecnico Bari (2003);  
Bergamo (2006);  
Bologna (2002);  
Brescia (2005);  
Camerino (2003);  
Campobasso (2004);  
Chieti-Pescara (2005);  
Calabria (2006);  
Ferrara (2005);  
Firenze (2002);  
Foggia (?);  
Genova (2001);  
L'Aquila (2006);  
Lecce (2006);



# Regolamenti Universitari

Messina (?);  
Milano Statale (2002);  
Milano Cattolica (2004);  
Politecnico Milano (2003);  
S. Raffaele (2005);  
Milano Bicocca (2005);  
Napoli Federico II (2004);  
Napoli Parthenope (2006);  
Padova (2004);  
Parma (2003);  
Pavia (2002);  
Perugia (2005);  
Pisa (2004);  
Roma La Sapienza (?);  
Roma Tor Vergata (2001);  
Sant'Anna (2005);  
Salerno (2003);  
Siena (2005);



# Regolamenti Universitari

- n Torino (2003);
- n Politecnico Torino (2003);
- n Trieste (2005);
- n Udine (2004);
- n Piemonte Orientale (2003);
- n Verona (2005);
- n Tuscia (?)



# Regolamenti Universitari

Alcuni Atenei (Milano Cattolica, Università della Calabria) hanno emanato un unico Regolamento sia in materia di spin-off che in materia di brevetti



# Regolamenti Universitari

- n Le slides che seguono descrivono le singole questioni che la maggior parte dei regolamenti affrontano, e le relative disposizioni normative che, generalmente, sono state emanate dalla maggioranza degli Atenei.
- n I singoli regolamenti delle Università, poi, disciplinano anche in maniera diversa alcuni particolari aspetti in materia di spin off.

# Regolamenti Universitari

## QUESTIONI DISCIPLINATE

- n Definizione e finalità spin-off
- n Soci proponenti e soci partecipanti
- n Procedura di attivazione: Organi competenti, Commissione spin-off
- n Rapporti Ateneo-spin off: permanenza della spin off nelle strutture universitarie, partecipazione dell'Università, logo, **proprietà intellettuale**
- n Rapporti personale Ateneo-Università-spin off: **conflitti di interessi**, concorrenza, regime delle autorizzazioni
- n Regime transitorio

# Regolamenti Universitari

## *Definizione e finalità spin-off*

- n Le Università favoriscono la costituzione di "società per azioni o società a responsabilità limitata aventi come scopo l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o servizi"
- n Distinzione, non in tutti i Regolamenti, tra **spin-off dell'Università**, o "partecipati" (l'Università partecipa come socio) e **spin-off accademico**, o "semplici", o "con il sostegno dell'Università" (l'Università non ha una quota di partecipazione, ma le società sono costituite da personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo dell'Università). In alcuni Regolamenti si parla invece solo di spin-off dell'Università o solo di spin-off accademici.

# Regolamenti Universitari

## *Soci proponenti e soci partecipanti*

- n **Soci proponenti:** esclusivamente Università, ovvero uno o più docenti e/o ricercatori, ovvero dipendenti dell'Università appartenenti al ruolo del personale tecnico-amministrativo
- n **Soci partecipanti:** oltre ai proponenti, i titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, di borse di studio universitarie o di altre borse destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca; gli studenti dei corsi di studio, i laureandi, gli allievi dei corsi di specializzazione e di dottorato; i laureati, gli specializzati e i dottori di ricerca nonché ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero, diverso da quelli espressamente indicati.

# Regolamenti Universitari

## *Definizione e finalità spin-off*

- n Favorire contatto strutture di ricerca Ateneo > mondo produttivo > istituzioni territorio al fine di sostenere la ricerca scientifica e tecnologica aventi positive ricadute sulla produzione industriale
- n Completare la missione formativa e di ricerca dell'Ateneo, promuovendo lo sviluppo dell'imprenditorialità nella comunità accademica e nei giovani laureati, favorendo nuove attività di business originate da ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi presso le proprie strutture di ricerca
- n Favorire la crescita dei contratti di ricerca per l'Ateneo
- n No a proposte di spin off che abbiano per scopo la produzione ed il perfezionamento di armi da guerra

# Regolamenti Universitari

## *Definizione e finalità spin-off*

Un regolamento stabilisce che, per favorire il trasferimento tecnologico ed **ampliare l'offerta formativa** l'Università individua negli spin off un **ulteriore momento didattico a carattere tecnico-scientifico** utilizzabile dai propri allievi dei corsi di Laurea di I e II livello, dei corsi di Dottorato di Ricerca e di altre attività istituzionali, per svolgervi i tirocini formativi eventualmente previsti dai **Regolamenti Didattici**

# Regolamenti Universitari

*Procedura di attivazione: Organi competenti, Commissione spin-off*

- n Consiglio di Dipartimento > iniziativa
- n Commissione Spin-off > parere
- n CdA > autorizza
- n SA > autorizza

# Regolamenti Universitari

*Procedura di attivazione: Organi competenti, Commissione spin-off*

- n Commissione spin-off (o Comitato, o Commissione per la valorizzazione della ricerca, o Commissione brevetti e spin-off):
  - 1) **promozione-monitoraggio delle attività di spin-off** (relazione annuale), anche in collaborazione con le strutture amministrative dell'Ateneo;
  - 2) **valutazione e parere sulle proposte** (tempistica: 7 giorni > 40 giorni);
  - 3) **conflitti di interesse;**
  - 4) **Numero componenti da 5-7** (in molte Università componente fissa e componente variabile)



# Regolamenti Universitari

*Rapporti Ateneo-spin off: permanenza della spin off nelle strutture universitarie, partecipazione dell'Università, logo, proprietà intellettuale*

- n Permanenza spin-off nelle strutture universitarie: di regola 3 anni rinnovabile una sola volta, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità (alcuni Regolamenti consentono il rinnovo, ma solo per un anno)**
- n Partecipazione dell'Università: 5%, 10% (la maggior parte); 20%, 30%, dal 5% al 49%, non oltre il 50%**
- n Adeguate garanzie per l'Università (clausole da inserire nello statuto della società)**
- n Patti parasociali (10 anni)**
- n I rapporti Ateneo-spin off sono regolati da apposita convenzione che disciplina l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico**

# Regolamenti Universitari

*Rapporti Ateneo-spin off: permanenza della spin off nelle strutture universitarie, partecipazione dell'Università, logo, proprietà intellettuale*

n Logo: è concesso l'utilizzo gratuito del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza da sottoscrivere contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.

Nessuna responsabilità dell'Ateneo per l'utilizzo improprio del logo.

Revoca autorizzazione in qualsiasi momento.

Risoluzione contratto e divieto utilizzo logo nella ipotesi di uscita dell'Università dal capitale sociale

n Alcune Università non consentono l'utilizzo del logo

n E' consentito, previa sottoscrizione di apposito contratto di licenza, l'utilizzo del logo specifico di spin-off dell'Università

# Regolamenti Universitari

*Rapporti Ateneo-spin off: permanenza della spin off nelle strutture universitarie, partecipazione dell'Università, logo, proprietà intellettuale*

**n** La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin off è della nuova società. Spetta, tuttavia, a favore dell'Università licenza gratuita e perpetua, senza diritto di sublicenza

**n** Albo (Club) degli spin off dell'Università

# Regolamenti Universitari

*Rapporti personale Ateneo-Università-spin off:  
conflitti di interessi, concorrenza, regime delle  
autorizzazioni*

- n Definizione di conflitto di interessi:  
comportamenti o decisioni che producano un  
evidente vantaggio per la società spin-off  
partecipata recando, allo stesso tempo,  
pregiudizio all'immagine e agli interessi  
dell'Università, penalizzando la sua attività  
istituzionale di formazione, di ricerca e di  
servizio pubblico
- n Il personale docente e/o ricercatore a tempo  
pieno che proponga l'attivazione di uno spin-off può  
svolgere, con diritto al mantenimento in servizio,  
attività retribuita a favore dello spin-off previa  
autorizzazione degli Organi di governo

# Regolamenti Universitari

*Rapporti personale Ateneo-Università-spin off: conflitti di interessi, concorrenza, regime delle autorizzazioni*

n Il docente e/o ricercatore socio a tempo pieno che abbia conseguito l'autorizzazione e quello a tempo definito possono essere nominati **componenti del CdA dello spin-off** e possono prestare a favore dello stesso la propria **attività retribuita, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca.** Il Preside della Facoltà di appartenenza del docente e/o ricercatore socio e il Direttore del Dipartimento di afferenza vigilano sul rispetto di quanto previsto. Qualora venga meno la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il docente e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin-off, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

# Regolamenti Universitari

*Rapporti personale Ateneo-Università-spin off: conflitti di interessi, concorrenza, regime delle autorizzazioni*

n Per il periodo di permanenza degli spin-off all'interno delle strutture dipartimentali il docente e/o ricercatore socio può assumere la carica di amministratore delegato o presidente della società, tenuto conto della compatibilità, nel caso specifico, della funzione di amministratore delegato o presidente con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca.

n E' fatto espresso divieto allo spin-off, e al personale docente e/o ricercatore che partecipa allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. n. 382/1980 svolta dal Dipartimento in favore di enti pubblici o privati.

n Il personale docente e/o ricercatore a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno spin-off, intenda partecipare alla compagine sociale svolgendo attività retribuita a favore dello stesso, deve chiedere agli organi competenti l'autorizzazione

# Regolamenti Universitari

*Rapporti personale Ateneo-Università-spin off: conflitti di interessi, concorrenza, regime delle autorizzazioni*

n Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin-off attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa autorizzazione del Direttore Amministrativo, sentito il responsabile della struttura relativamente alla compatibilità dello svolgimento di attività in favore dello spin-off con quelle proprie della funzione istituzionale.

n Il personale tecnico-amministrativo può essere altresì nominato componente del CdA dello spin-off su designazione dell'Università ovvero a seguito di nomina assembleare, previo nulla osta dell'Università, e purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'Università, secondo quanto verificato, di anno in anno, dal responsabile della struttura di appartenenza

# Regolamenti Universitari

*Rapporti personale Ateneo-Università-spin off: conflitti di interessi, concorrenza, regime delle autorizzazioni*

- n I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita o non, previo parere del tutor, su autorizzazione rispettivamente del Consiglio di Dipartimento e del Collegio dei docenti del dottorato**
- n Il personale docente e ricercatore a tempo pieno ed il personale tecnico amministrativo devono comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo spin-off (Art. 53 D. Lgs. n. 165/2001)**



# Regolamenti Universitari

*Rapporti personale Ateneo-Università-spin off: conflitti di interessi, concorrenza, regime delle autorizzazioni*

**Controllo sul rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi:**

- n Rettore
- n Presidi di Facoltà, Direttori di Dipartimento > personale docente
- n La Commissione spin-off (se il Regolamento lo prevede)
- n Il Direttore Amministrativo > personale tecnico-amministrativo
- n "L'Università", anche mediante richiesta di informazioni scritte alla società spin off
- n Qualunque struttura dell'Università, ovvero chiunque ne abbia interesse, mediante motivato esposto al Rettore, che ne informa la commissione e la società spin-off, di probabile conflitto di interesse

# Regolamenti Universitari

*Rapporti personale Ateneo-Università-spin off: conflitti di interessi, concorrenza, regime delle autorizzazioni*

Conflitto di interessi:

- n Regime sanzionatorio > revoca qualifica spin-off
- n Possibile giudizio arbitrale per dirimere controversia
- n Sanzioni disciplinari e/o altre misure nei confronti del personale in conflitto d'interessi

# Regolamenti Universitari

## *Regime transitorio*

**n** Agli spin-off già costituiti (alcuni regolamenti stabiliscono un termine, ad esempio da non oltre due anni) all'atto dell'entrata in vigore dei regolamenti è riconosciuta, qualora ne abbiano i requisiti, e su richiesta formale, la qualifica di spin-off dell'Università e ad essi si applicano le disposizioni del regolamento dal momento dell'entrata in vigore.

**n** Adeguamento degli statuti e patti parasociali a quanto previsto nel regolamento entro sei mesi dall'entrata in vigore

# CONCLUSIONI

- n I Regolamenti in materia di spin-off sono stati ormai emanati dalla maggior parte delle Università
- n Discreta "armonizzazione" delle disposizioni dei singoli Regolamenti con eventuali differenze causate dalle peculiarità delle varie realtà universitarie
- n Il quadro normativo, con riferimento ai regolamenti, è ormai relativamente stabile, il legislatore universitario ha "colto l'opportunità" consentita dalla normativa nazionale
- n Necessità di delineare una esauriente disciplina del conflitto di interessi e di monitorarne l'attuazione
- n I problemi che si riscontrano nell'attuazione delle disposizioni regolamentari sono dovuti comunque alla difficoltà, in generale, di costituire e gestire una nuova impresa

# La costituzione di imprese spin-off: la normativa nazionale, i regolamenti universitari, i possibili conflitti di interessi



**GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE**

Avv. Antonio Bax  
Università degli Studi di Lecce

Direzione Amministrativa  
E-mail: [antonio.bax@ateneo.unile.it](mailto:antonio.bax@ateneo.unile.it)

